



Semplificazione della procedura di cancellazione d'ufficio delle imprese individuali accertato il decesso dell'imprenditore

L'art. 2 del D.P.R. 247/2004 (Cancellazione dell'impresa individuale) prevede che:

"1. Si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle seguenti circostanze:

- a) decesso dell'imprenditore;*
- b) irreperibilità dell'imprenditore;*
- c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;*
- d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.*

2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento di cancellazione dell'impresa ai sensi del comma 3.

3. L'ufficio del registro delle imprese, rilevata una delle circostanze indicate al comma 1, lettere a), b), c) e d), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica dell'imprenditore, richiede l'annotazione della cessazione o l'indicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell'attività ovvero del titolo che consente l'esercizio dell'impresa. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento di cancellazione è data notizia mediante affissione all'albo camerale.

4. Decorso trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate inviate, ovvero, in caso di irreperibilità presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 3, decorso quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale, senza che l'imprenditore abbia fornito riscontro ai sensi del comma 3, il conservatore trasmette gli atti al giudice del registro che può ordinare con decreto la cancellazione dell'impresa.

5.

6."

Nel caso in cui venga accertato il decesso del titolare di un'impresa individuale la procedura prevista dal predetto decreto non rappresenta una semplificazione bensì un aggravio della procedura di cancellazione d'ufficio (anche in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa), non giustificato né dalla necessità di procedere ad approfonditi accertamenti né tantomeno dalla eventualità che gli eredi del titolare d'impresa possano dimostrare la permanenza dell'attività in capo al *de cuius*.

Pertanto, al fine di rendere effettiva la semplificazione della procedura di cancellazione d'ufficio delle imprese individuali, nonché procedere ad un concreto miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività amministrativa

si determina

che, accertato il decesso del titolare dell'impresa:

- 1) il procedimento di cancellazione d'ufficio deve intendersi avviato esclusivamente mediante l'affissione all'albo camerale della notizia dell'avvio del procedimento stesso, ritenendo derogabile l'invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica dell'imprenditore, con la quale richiedere la cessazione o l'indicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell'attività;
- 2) decorso quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale, senza che siano state presentate comunicazioni/contestazioni inerenti la cancellazione, il conservatore proceda a trasmettere gli atti al giudice del registro affinché possa ordinare con decreto la cancellazione dell'impresa.

Taranto, 13.07.2009

Il Conservatore del Registro delle imprese

(dr. Nicola De Benedictis)

Il Giudice delegato del Tribunale di Taranto

(dr. Pietro Genoviva)